



**Brindisi – Aeroporto del Salento  
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE UNICO DEI RISCHI  
(D.U.V.R.I.)**

da allegare al contratto di appalto o contratto d'opera  
(D.Lgs 9-04-2008, n. 81)

Brindisi, li .....

Il Legale Rappresentante di AdP

\_\_\_\_\_

(Azienda aggiudicataria)

\_\_\_\_\_

1. PREMESSA .....	3
2. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA.....	4
3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
4. DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA .....	6
5. AZIENDA APPALTATRICE: DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA.....	7
6. RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA.....	7
7. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO .....	9
8. GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITA' LAVORATIVE .....	9
9. COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZE.....	9

## 1. PREMESSA

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all'impresa appaltatrice già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Il presente documento viene redatto inottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, secondo il quale:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
  - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
    - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
    - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
  - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
  - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai

- contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
  7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
  8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In particolare, con riferimento al precedente comma 1, lett. B), per le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le Ditte appaltatrici e/o Lavoratori autonomi sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi dell'ente.

Prima della stipula del contratto le diverse ditte appaltatrici potranno proporre l'integrazione delle misure di sicurezza previste nel presente documento. Il dirigente competente o il suo delegato potranno modificare e/o integrare il D.U.V.R.I. prima di allegarlo al contratto. Le proposte modifiche o integrative delle ditte appaltatrici non potranno variare l'importo del contratto. In ogni caso l'affidatario dovrà fornire un "Piano operativo" con le procedure della sicurezza relative alla propria specifica attività e concernenti l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto disposto dalle vigenti norme.

È opportuno rammentare che le citate disposizioni del 3° comma dell'art.26 del D.lg. 81/2008 non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi e dunque:

- Non costituiscono oggetto del presente "Documento" le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti ed ai macchinari in genere adottati dalla Ditta appaltatrice, il cui impegno può costituire causa di rischio connesso con la specifica attività svolta da quest'ultima;
- Per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il Committente – Datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso ai rischi specifici dell'attività della Ditta appaltatrice;
- La stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.

## **2. OSSERVANZA DI LEGGI E NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente applicabile ai lavori in argomento, ed in particolare la normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali ed incendi, tutela dell'ambiente, che s'impegna ad osservare, durante l'esecuzione dell'appalto, presso i luoghi di svolgimento del servizio, unitamente a tutte le norme, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante

l'esecuzione del contratto, ed alle misure di cooperazione e coordinamento eventualmente individuate con il committente.

L'appaltatore si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dell'appalto, tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, nonché dei terzi.

Fermo restando l'obbligo di esecuzione a regola d'arte di tutte le attività inerenti il servizio stipulato con Aeroporti di Puglia, le prestazioni inerenti il contratto devono essere eseguite in base alle norme di legge/tecniche vigenti nel particolare settore in cui è stipulato l'appalto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'appaltatore si impegna quindi in particolare:

- osservare le norme antinfortunistiche di sua competenza e predisporre le relative cautele in ordine ai lavori appaltati ed a pretendere l'osservanza delle norme antinfortunistiche dai propri dipendenti;
- ad utilizzare macchinari, mezzi e attrezzature propri, conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza ed a mantenerle tali per l'intera durata del contratto con periodiche manutenzioni e revisioni;
- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante l'espletamento delle attività;
- a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti dove verranno eseguite le attività oggetto dell'appalto;
- a rispettare la normativa vigente in materia di prodotti chimici, smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico delle acque, tutela del suolo, emissione sonore;
- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni, malattie professionali, incendi e prevenzione dell'inquinamento ambientale.

L'azienda appaltatrice delle attività in argomento con la firma del presente documento dichiara inoltre:

- di possedere l'idoneità tecnico-professionale e di essere regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato;
- di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- di rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti;
- di possedere ed utilizzare unicamente attrezzature a norma;
- che nell'ambito delle squadre lavorative è presente personale quale addetto all'emergenza, antincendio e primo soccorso debitamente formato come previsto dalla normativa;
- di essere stata debitamente informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività oggetto dell'appalto, dando atto della completa ed esaustiva attività svolta dal committente in esecuzione di quanto previsto dall'art. 26 D.Lgs 81/08;
- che tali rischi sono stati portati a conoscenza in modo documentato dei propri dipendenti ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e degli articoli relativi ai rischi specifici di pertinenza di cui ai Titoli successivi al I del D.Lgs. 81/08.

### **3. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione a corpo, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, di tutte le opere, civili ed impiantistiche, necessarie alla ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco, relativamente allo scalo di Brindisi – Aeroporto del Salento, secondo i documenti ed i grafici di progetto definitivo.

L'appalto prevede le seguenti opere, forniture ed attività lavorative:

1. realizzazione di nuovo punto di avvistamento in sopraelevazione dall'attuale fabbricato;
2. realizzazione di nuova pensilina angolare, sul fronte N.E., a livello del primo impalcato;
3. realizzazione di nuova tettoia in adiacenza al deposito estinguenti;
4. ripristino degli ammaloramenti della scala esterna in c.a. sul prospetto S.O.;
5. realizzazione di nuovi vani porta/finestra e sostituzione di tutti i serramenti;
6. riallocazione degli attuali blocchi servizi e ristrutturazione di tutti gli ambienti interni;

7. sostituzione delle serrande dell'autorimessa;
8. manutenzione dell'impermeabilizzazione della copertura;
9. rifacimento degli impianti a fluido e idrico sanitari;
10. rifacimento degli impianti elettrici;
11. realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura dell'edificio;
12. adeguamento sismico.

Le opere riguardano aree interamente comprese all'interno del sedime aeroportuale.

#### 4. DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Nell'ambito dell'Aeroporto di Brindisi, potranno operare e/o essere presenti:

- lavoratori dipendenti di AdP;
- lavoratori dipendenti di altre strutture, quali Enac, Dogana, Carabinieri, P.S., Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, C.R.I., Ordine di Malta;
- lavoratori ed utenti diversamente abili;
- passeggeri in partenza e in arrivo, accompagnatori dei passeggeri ecc.;
- dipendenti delle attività commerciali presenti nelle aerostazioni;

Di seguito viene riportata una tabella inerente il personale incaricato della gestione della sicurezza nell'ambito dell'Aeroporto di Brindisi riferimento al servizio in argomento:

<b>PERSONALE INCARICATO DELLA GESTIONE SICUREZZA NEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI</b>	
<b>ENTE :AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A</b>	<b>Viale Enzo Ferrari , Bari Palese</b>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>Dott. Giuseppe Acierno</b>
<b>DATORE DI LAVORO DELEGATO</b>	<b>Arch. Marco Catramerò (Brindisi, Grottaglie) Ing. Donato D'Auria ( settore tecnico amministrativo Bari, Foggia) Sig.Maurizio Cipriani ( settore operativo Bari, Foggia)</b>
<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>Ing. Giovanni Mongelli</b>
<b>RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)</b>	<b>Dott. Raffaele Tommasi Ing. Lorenzo Sportiello</b>
<b>MEDICO COMPETENTE</b>	<b>- Dott. Francesco Ambrosi per l'aeroporto di Foggia; - Dott.ssa Ostuni Rosalia per l'aeroporto di Bari; - Dott.ssa Tullio Caterina per gli aeroporti di Brindisi e Grottaglie.</b>
<b>LAVORATORI INCARICATI RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE</b>	<b>F. Aloiso, A. Anglani, M. Armenise, M.Armenise, A. Cardinale, D. Cardinale, M. Chielli, N. De Ceglia, V. Degennaro, V. De Nichilo; P. Martino, M. Martiradonna,</b>
<b>LAVARATORI INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO</b>	<b>M. Nicolamarino, R. Favia, V. Scarpa, M. Marzulli, F. Maggi, G. Perna, N. RAnito, P. Sciannimanico</b>

## **5. AZIENDA APPALTATRICE: DATI IDENTIFICATIVI E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA**

L'appaltatore s'impegna ad eseguire le attività contemplate dal presente appalto mediante lavoratori dipendenti con i quali, prima dell'inizio delle attività stesse, sia stato costituito il rapporto di lavoro nel pieno rispetto di tutte le leggi e norme vigenti applicabili.

A titolo esemplificativo, l'appaltatore si obbliga:

- ad osservare tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella contro gli infortuni) derivanti dalle disposizioni delle leggi e regolamenti in vigore;
- ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore per il CCNL di appartenenza;
- ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale che dovrà essere personale qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a sottoporre il proprio personale ai protocolli di sorveglianza sanitaria;
- ad osservare le disposizioni in materia di salvaguardia dell'occupazione;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con il committente, reperibile per tutta la durata delle prestazioni oggetto del contratto;
- ad effettuare una costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un proprio tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e sorveglianza del personale dell'azienda appaltatrice.

## **6. RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE ED EMERGENZA**

Nel presente paragrafo vengono riportate informazioni in merito agli impianti presenti nel sedime aeroportuale di Brindisi, i rischi presenti nelle attività lavorative e relative misure di prevenzione. Inoltre, sono riportate le procedure di emergenza riferibili a situazioni tipo di emergenza che si potrebbero verificare.

Nel sedime aeroportuale di Brindisi sono presenti i seguenti impianti:

- Centrale Condizionamento e impianti annessi;
- Centrale Idrica e impianti annessi;
- Centrale Antincendio e impianti annessi;
- Cabina MT e di trasformazione;
- Locale QGBT;
- Gruppi Elettrogeni;
- Locale UPS;
- Impianto sistema trattamento bagagli;
- Impianto apparati radiogeni;
- Impianto Metal Detector;
- Impianto di rivelazione incendio;
- Impianto illuminazione d'emergenza;
- Impianto illuminazione di sicurezza;
- Impianto diffusione sonora;
- Impianto telefonico;
- Impianto ascensori;
- Impianto antintrusione;
- Impianto TVCC;
- Impianto controllo accessi;
- Impianto disoleatori;
- Idrico-fognario;
- Idrico-antincendio
- Messa a terra;
- Impianto fotovoltaico;
- Protezione dalle scariche atmosferiche

### **Rischi Misure di prevenzione e protezione**

Poiché l'accesso al cantiere avverrà percorrendo la viabilità di servizio, con ingresso dal varco carraio doganale, transitando attraverso l'area antistante gli stand di parcheggio degli aeromobili, si potrebbero verificarsi i seguenti rischi interferenziali:

- Incidenti durante il transito di persone e mezzi;
- Intralcio temporaneo di passaggi di servizio;
- Rischio incendio

### **Rischio incidente durante il transito di persone e mezzi**

Al fine di evitare possibili incidenti durante il transito dei mezzi, da e per il cantiere, questi dovranno essere scortati dalla macchina di servizi della ditta appaltatrice.

I mezzi dovranno procedere ad una velocità non superiore ai 20 Km/h, dando la precedenza a pedoni e mezzi aeroportuali.

### **Rischio intralcio temporaneo di passaggi di servizio**

Tutti i passaggi di servizio dovranno essere lasciati liberati, seguendo le indicazioni del personale di Aeroporti di Puglia.

### **Rischio incendio**

Nelle sedime aeroportuale devono essere rispettate le seguenti regole di prevenzione incendi:

- Rispettare la normativa che impone il divieto di fumare.
- Nelle eventuali aree dedicate, non gettare mozziconi di sigaretta nei cestini dei rifiuti, ma solo nei posacenere.
- Evitare l'accumulo di materiale infiammabile (carta, cartone, plastica, ecc.).
- Evitare l'uso di prese multiple perché il sovraccarico può essere causa di incendio.

### **Norme comportamentali in caso di incendio**

Tutto il personale, sentito l'allarme, deve comportarsi come segue:

- Rimanere calmi;
- Informare immediatamente il responsabile della sicurezza, oppure informare il più vicino addetto alla sicurezza reperibile;
- Non allertare direttamente il centralino dei VV.F.;
- Allontanare eventuali sostanze combustibili e staccare l'alimentazione ad apparati elettrici; si ridurrà, così, il rischio di propagazione dell'incendio;
- Non mettere in alcun modo a rischio la vostra incolumità;
- Evitare in ogni modo che il fuoco, nel suo propagarsi, si intrometta tra voi e la via di fuga;
- Informare anche il diretto superiore sull'ubicazione e sulle dimensioni dell'incendio, se possibile;
- Raggiungere il punto di raccolta prestabilito;
- Non rientrare nell'area evacuata sino a quando il rientro non verrà autorizzato dagli addetti al pronto intervento.



## 7. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

Nel presente paragrafo vengono trattate le modalità di cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e le modalità di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e le relative interferenze tra le varie attività lavorative dell'aeroporto e l'azienda appaltatrice.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'azienda appaltatrice, intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, quelle richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, l'utilizzazione di speciali tecniche o di determinate macchine o attrezzature.

L'azienda appaltatrice prima di dare corso ai lavori dovrà:

- fornire le informazioni relative ad eventuali variazioni nei cicli di lavorazione rispetto a quanto concordato in sede di contratto, dando precise indicazioni sulle nuove tipologie di rischio introdotte in seguito alla variazione introdotta;

In merito al coordinamento, si precisa che l'onere del coordinamento attribuito al committente non elimina la responsabilità dell'azienda appaltatrice per i rischi propri dell'attività specifica.

Qualora l'attività richieda l'allontanamento delle persone dalla zona di svolgimento delle lavorazioni per motivi di sicurezza, l'azienda appaltatrice è tenuta ad allontanare preventivamente le persone, e se è il caso, segnalare o transennare l'ambiente circostante.

Tutti i lavoratori dell'azienda appaltatrice sono tenuti a visionare le planimetrie del piano di emergenza.

## 8. GESTIONE DELLE INTERFERENZE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

Bisognerà cercare, come obiettivo prioritario, di evitare interferenze contemporanee tra i lavoratori dell'azienda appaltatrice e quelli dell'azienda committente.

Nella ricerca di una soluzione in tema di interferenze, occorre tenere presente che i problemi connessi con la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e degli utenti sono da considerarsi assolutamente prioritari rispetto all'esigenza delle lavorazioni.

## 9. COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZE

I "costi per la sicurezza" possono essere distinti in:

**"Costi ordinari"**: ovvero tutti i costi necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro, esplicitamente riferibili all'attività lavorativa esercitata dall'impresa.

**"Costi straordinari"**: ovvero tutti gli oneri connessi alla specifica attività appaltata, necessari alla eliminazione o riduzione di specifiche situazioni di rischio o alla eliminazione dei rischi di interferenza tra le lavorazioni dell'azienda appaltatrice ed il ciclo lavorativo dell'aerostazione.

Allo stato attuale, sono state identificate le seguenti interferenze:

- Transito in aree in presenza di altri operatori o di passeggeri;

per le quali non è necessario adottare misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle normalmente utilizzate dalla ditta appaltatrice.

L'azienda appaltatrice dei lavori può presentare al Responsabile Unico del Procedimento proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento delle lavorazioni sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Brindisi, lì .....

Il RUP

La Ditta Appaltatrice